Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Venerdì, 19 agosto** | **Numero 196**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 30; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno***
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

***All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa** (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

. . . .

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - RELAZIONE e REGIO DECRETO *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Minervino Murge (Bari)* — DECRETI MINISTERIALI *che prorogano la esecuzione delle disdette agrarie nelle provincie di Milano e Bologna* — ***Ministero del tesoro:*** Bollettino dell'estrazione dei premi per i buoni settennali — ***Ministero della guerra:*** Disposizioni nel personale dipendente — ***Ministero delle finanze:*** Disposizione nel personale dipendente — ***Ministero per il lavoro e la previdenza sociale:*** Disposizione nel personale dipendente — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso ufficiale dell'oro — *Concorsi.*

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 luglio 1921, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Minervino Murge (Bari).

SIRE!

In seguito ai dolorosi incidenti verificatisi sul maggio scorso nel comune di Minervino Murge, la folla invase il Municipio, ne cacciò gli amministratori e li costrinse a presentare le dimissioni.

La provvisoria gestione dell'Ente fu assunta da un commissario prefettizio.

Non essendo opportuno indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, e tenuto anche conto della necessità di sistemare sollecitamente la civica azienda, si rende indispensabile, sovra tutto per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conversione in Regio del commissario predetto.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 6 luglio 1921, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Minervino Murge in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Vincenzo Gagliardi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 407;

Visto il parere del Comitato provinciale di conciliazione di Milano espresso nelle sedute del 2 e del 16 luglio 1921, rispettivamente per l'Alto e per il Basso Milanese;

Visto il rapporto del prefetto della Provincia stessa;

Considerato che in detta Provincia, il fenomeno delle disdette agrarie si presenta grave per il rilevante loro numero e per il pericolo degli inconvenienti che possono derivare dalla loro esecuzione;

Considerato che il provvedimento di proroga consentito dall'articolo 11 della legge ha carattere e portata di temporanea sistemazione generale e non consente particolari clausole o limitazioni relative a singoli casi o gruppi di casi, per i quali invece la legge stessa ha statuito con l'art. 12, e che di conseguenza le condizioni accennate dal Comitato provinciale di conciliazione non possono essere fissate nel presente decreto;

Riconosciuto che gli interessi dei proprietari e dei conduttori di fondi appaiono, nel caso in esame, sufficientemente tutelati da detto art. 12, il quale dà loro facoltà, qualora ricorrano le circostanze di cui ai comma *a*), *b*), *c*) e *d*) del decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 6, di rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale competente per ragioni di luogo, affinchè questa determini se il singolo caso debba essere escluso dal provvedimento generale della proroga;

Riconosciuto che nelle circostanze sovra esposte, si ravvisa la opportunità di applicare le disposizioni di cui all'art. 10, primo comma, e 11, primo comma, della legge su citata;

Udito il parere del Comitato provinciale di conciliazione di Milano;

DECRETA:

Nella provincia di Milano, la esecuzione delle disdette dei contratti agrari è prorogata alla fine dell'annata agraria 1921-922.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel foglio degli annunzi legali della provincia di Milano.

Roma, 6 agosto 1921.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 407;

Vista la deliberazione in data 18 giugno 1921, del Comitato provinciale di conciliazione di Bologna;

Considerato che in questa provincia a causa del numero rilevante delle disdette e la scarsità di abitazioni disponibili, i contadini licenziati difficilmente potrebbero trovare diverso alloggio e collocamento e che la esecuzione degli sfratti aggraverebbe il preoccupante fenomeno della disoccupazione;

Considerato che se la maggioranza del Comitato di conciliazione si è pronunciata in senso contrario alla proroga, nonostante la viva opposizione dei rappresentanti i lavoratori agricoli, lo ha fatto in vista, sopratutto, della opportunità di por termine, senza ulteriori indugi, al regime eccezionale reso necessario nel periodo bellico, ma che il legislatore non ha potuto non preoccuparsi degli inconvenienti derivabili dal brusco ritorno alla libertà contrattuale, e appunto per ovviare agli inconvenienti medesimi, ha consentito là dove appaia opportuno, il provvedimento eccezionalmente transitorio della proroga;

Riconosciuto che, nelle condizioni suesposte, relativamente al numero delle disdette, alla deficienza di abitazioni ed alla disoccupazione, si ravvisano gli estremi di applicabilità per la provincia di Bologna - delle disposizioni contenute negli articoli 10, primo comma, ed 11, primo comma, della citata legge 7 aprile 1921 n. 407;

Riconosciuto che, in vista delle condizioni medesime, appare opportuno emanare il decreto di proroga della esecuzione delle licenze agricole;

Udito il Comitato provinciale di conciliazione di Bologna;

Decreta:

Nella provincia di Bologna, la esecuzione delle disdette dei contratti agrari è prorogata alla fine dell'annata agraria 1921-922.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel foglio degli annunzi legali della provincia di Bologna.

Roma, 10 agosto 1921.

Il ministro
MAURI.

MINISTERO DEL TESORO

BOLLETTINO
dell'estrazione dei premi per i buoni settennali istituiti con R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1723

Prima estrazione del 12 e 13 agosto 1921

1° premio	di	L. 1.000.000	n. 1.949.433
2°	»	L. 100.000	n. 1.052.549
3°	»	L. 50.000	n. 1.117.964
4°	»	L. 10.000	n. 1.694.336

N. 4 premi di L. 5000 ciascuno

1° n. 593.212 — 2° n. 1.430.884 — 3° n. 21.083 — 4° n. 109.20[illegible]

N. 592 premi di L. 1000 ciascuno

1403	2074	9597	11990	13830
14480	21057	21315	39648	40475
46677	47662	52761	55146	56578
59917	59038	71696	74855	75003
75716	84011	86409	87074	94244
97016	101747	104753	112678	112761
116237	117059	118403	118955	119164
119456	120936	122568	123055	124117
130253	132572	136996	146762	150110
154111	157739	158807	161719	169864
170351	178291	180779	182730	183857
186255	188054	188151	188337	190211
196917	197343	199593	200064	206240
208341	212347	218057	218994	22264[illegible]
223698	228001	229273	232272	23525[illegible]
243946	244230	246395	246470	24672[illegible]
248008	251047	251048	253169	25831[illegible]
266736	273111	274279	274433	27538
278793	286620	297826	300885	30609[illegible]

308057 308635 315731 315839 318826
331490 331560 333318 337883 341816
347558 349441 350818 351930 352828
353731 355094 357686 362591 367183
369301 375289 394817 397548 399309
406435 408241 410209 411093 412134
418123 422769 423255 425157 425106
430252 437544 437899 443157 451092
459148 459322 459706 462592 462739
463396 463146 463466 473442 475240
485678 486062 495153 495376 4958[illegible]1
497309 497816 505576 508348 508569
509113 511336 512348 512384 516240
518571 519409 519834 526695 527430
528362 528377 530508 531576 534598
539087 542286 542582 543028 548315
548791 549736 553401 554612 560979
574415 579450 580115 580201 592990
593611 603367 603808 609260 611223
612737 622245 622798 625758 627920
634107 635000 637211 642577 642615
643143 647914 655816 656873 662076
668717 673127 673990 674768 675219
680058 681535 683253 687894 691073
694779 700500 703269 707080 718187
718395 721262 727491 727700 728060
731605 731955 736644 738459 741009
741178 742348 745809 746394 749023
753277 753958 754497 756333 756552
759613 765003 766230 771286 785417
786777 794661 796233 801930 802397
803255 803352 803564 804650 806366
812858 812966 823862 826960 828170
831944 834239 836964 838279 838405
842151 846059 861595 864626 868471
87[illegible]206 87[illegible]516 877155 879821 881152
881865 882376 883958 893004 904015
907446 910698 915837 926425 927504
93[illegible]0[illegible]8 933935 934896 9428[illegible]3 953665
956092 950633 961845 962569 964661
967[illegible]21 974064 981550 982368 984782
986101 987721 991119 991730 993991
996421 1007972 1012518 1013093 1017490
1019360 1022941 1026652 1026772 102[illegible]820
103[illegible]457 1031163 1033119 1033217 1034985
1035529 104[illegible]518 1047621 1050289 1070628
1072857 1079698 1082196 1100064 1103331
1115982 1117277 1119874 1120412 1125251
1132289 1133861 1154057 1156130 1158205
1161431 1167054 1170048 1170914 1176311
1182687 1187910 11906[illegible]4 1190995 1191179
1195975 1203484 1204222 1205595 1207794
1209914 1212606 1215830 1216366 1216579
1216620 1217180 1219981 1220352 1225017
1228601 1229414 1232634 1238624 1238645
1238753 1239348 1249695 125[illegible]661 1250792
1253628 1254206 1259314 1264101 1264630
1267102 1268325 1270140 1275584 1278196
1280008 1280659 1280916 1282071 1284433
1292687 1295500 1297226 1297984 1302506
1306137 1306171 1306209 1307184 1311844
1322488 1326563 1335181 1335362 1336127
1337232 1341585 1342211 1346879 1349576
1351084 1352053 1354115 1355084 1356236
1363758 1364658 1369610 1371932 1376335
1379574 1380563 1381634 1380335 1380862
1394989 1397674 1400204 1402502 1414233
1421181 1422384 1424280 1425592 1430208
1433028 1433137 1433683 1433776 1437672
1445694 1452363 1455972 1462793 1468361
1469441 1473251 1474250 1475680 1479290
1479706 1484032 1484861 1503689 15057[illegible]8
1506461 1506707 1513593 1514025 1521893
1522381 1530178 1530[illegible]37 1531775 1537187
1537412 1539534 1544751 1557877 1562[illegible]03
1562715 1563180 1566934 1568196 1570858
157[illegible]654 1573200 1573676 1586126 1590539
1606053 1606654 1608826 1609873 1622105
1631249 1637330 1646156 1647592 1657501
1659002 1661148 166[illegible]428 1670515 1674330
1676047 1677440 1684005 1687155 1689651
1689322 1692336 1696844 1697733 1702914
1707307 1718184 1724143 1730347 1734504
1736[illegible]56 1738[illegible]95 1740360 1744120 1748165
1753231 1754159 1765544 1767492 1768584
1771187 1775217 1776938 1789315 1790777
1792760 1793945 1795744 1796720 1799726
1800397 1801834 1803160 1807140 1811146
1814643 1815192 1820260 1823465 1833066
1835445 1837117 1839034 1840226 1843681
1844860 1847988 1849505 1850659 1857659
1858240 1863832 1868194 1871107 1874062
1875413 1877374 1877889 1882861 18[illegible]4123
1884705 1888229 1889048 1891657 1893694
1896798 1902074 1902963 1905822 1909684
1913624 1913823 1915252 1920107 1931359
1933339 1933998 1937675 1939316 1939716
1951485 1965913 1968138 1968766 1978621
1979231 1983714 1986330 1989065 1998028
1995742 1999912.

Roma, 13 agosto 1921.

La Commissione:

C. Paris, presidente.

A. V. Munari, componente.

E. Bergantini, componente.

G. Tricomi, segretario.

MINISTERO DELLA GUERRA

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali di sussistenza.

Maggiori.

Con R. decreto del 17 luglio 1921:

Paglieri cav. Carlo, maggiore sussistenza, collocato in posizione ausiliaria, per ragioni di età, dal 5 agosto 1921.

Corpo d'amministrazione.

Maggiori.

Con R. decreto del 17 luglio 1921:

Lenzi cav. Celso, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 6 luglio 1921.

Corpo veterinario militare.

Tenenti.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

Gregorini Renato, tenente veterinario in aspettativa per motivi speciali, richiamato in servizio effettivo nel corpo stesso dal 20 giugno 1921 con decorrenza assegni, dal 1° luglio 1921.

IMPIEGATI CIVILI.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 2 giugno 1921:

Michetti Giacomo, ragioniere di artiglieria in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° giugno 1920, richiamato in servizio dal 1° giugno 1921.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale del registro e delle ipoteche.

Raimone Crisostomo, ricevitore principale del registro è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 1° luglio 1921.

MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 14 luglio 1921:

Caressa Umberto, ufficiale d'ordine nel corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 1° giugno 1921, con un assegno pari al terzo dello stipendio.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito e delle assicurazioni private

Corso ufficiale dell'oro

Con R. decreto 17 luglio 1921, n. 1063, andato in vigore dal 17 agosto, è stato modificato il decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, che stabiliva la valutazione del corso ufficiale dell'oro sulla lira sterlina, mentre da ora in poi dovrà valutarsi sul corso del dollaro.

Perciò da oggi, il corso dell'oro è di 455,75, valutato sulla quotazione del dollaro del 5 c. m., ultimo giorno di apertura delle borse, per le vacanze estive.

Roma, 18 agosto 1921.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Reale Collegio femminile "Agli Angeli" in Verona

AVVISO DI CONCORSO

A norma del regolamento 2 maggio 1910 del Ministero dell'istruzione pubblica, modificato dal decreto Ministeriale 25 novembre 1918, è aperto il concorso alla cattedra di lettere italiane in questo Istituto con lo stipendio di L. 4500 annue oltre la indennità di caro-viveri.

Il concorso ha luogo per titoli ed esami.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono inviare al presidente del Consiglio direttivo del collegio, entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica, la domanda in carta bollata da lire una corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 40° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite dei 40 anni;

2° certificato di medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli lo adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale di data non inferiore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale.

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma, che abiliti all'insegnamento delle lettere italiane o certificato di cui all'art. 2 comma 1° della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera di tutti i documenti;

10° ritratto fotografico del concorrente con la firma autografa di lui, vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al numero 4 il concorrente, che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare anche un'attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dai sindaci dei Comuni dove abitava precedentemente.

Ai documenti predetti i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare i documenti 1, 2, 3, 4 e 5, i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora e il luogo ove intende che gli sieno restituiti i documenti.

Non sono accolte le domande che giungano all'Istituto dopo la chiusura del concorso e non sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate da tutti i titoli e documenti prescritti dal presente avviso.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di esse.

Sono esclusi dal concorso quei concorrenti di cui i documenti non sieno riconosciuti regolari.

L'esame dei concorrenti consiste in una prova scritta sulle materie poste a concorso, e di una lezione di prova innanzi alla Commissione sopra un tema stabilito da questa.

Verona, luglio 1921.

Il presidente
L. Dorigo

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.